

Prot.: 311975/RU

Roma, 4 luglio 2022

## **CIRCOLARE N. 26/2022**

### **PRODOTTI ACCESSORI AI TABACCHI DA FUMO – CONTROLLI PER LA CORRETTA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA**

Come noto, con la determinazione direttoriale del 31 dicembre 2019 n. 242266, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, sono state definite, ai sensi dell'articolo 62-*quinquies*, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1995, le modalità di inserimento dei prodotti oggetto di imposizione nelle tabelle di commercializzazione, definite specificamente per le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco, i filtri utilizzati per arrotolare le sigarette e le confezioni miste.

Da una ricognizione dei prodotti inseriti nelle suddette tabelle di commercializzazione, risultano censiti come “cartine” anche taluni prodotti, consistenti in un unico rotolo lungo uno o più metri, dal quale ricavare poi le singole cartine.

A tal fine, ricorre la necessità di evidenziare che per le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette, il legislatore ha previsto un'imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo singolo, ancorchè contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

Va da sé che l'art. 1, comma 1 dell'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, non può che riferirsi all'assoggettamento ad imposizione di un singolo pezzo, da intendersi come un filtro, una cartina o una cartina arrotolata senza tabacco ma comunque tutti funzionali ad arrotolare una singola sigaretta di dimensioni standard.

Ciò posto, va individuato per i rotoli di cartine suddetti un “numero di pezzi (cartine) equivalente”, ovvero il numero di cartine ricavabili da ciascun rotolo sulla base della lunghezza dello stesso.

Il criterio induttivo individuato è di prendere, pertanto, a riferimento la “lunghezza di una sigaretta standard” al fine di determinare il numero di cartine ricavabili da ogni “rotolo”, dividendo quindi la lunghezza del rotolo per la lunghezza di una sigaretta standard, ancorché comprensiva del filtro nella lunghezza della stessa.

La lunghezza relativa alle cinque marche di sigarette più vendute si assume a riferimento come indicativa al fine di individuare la “lunghezza standard media”.

Atteso che le cinque marche di sigarette più vendute sono tutte del formato King da 83 mm, come da valori dichiarati dai fabbricanti/importatori sul sistema comune di raccolta delle informazioni EU-CEG (Common Entry Gate) predisposto dalla Commissione Europea, si procederà pertanto, per i rotoli di cartine, a calcolare il numero di pezzi per confezione, dividendo la lunghezza in metri di tali rotoli per 83 mm.

Gli Uffici di questa Agenzia competenti per l'accertamento e i controlli vigileranno che, ai fini della corretta liquidazione dell'imposta di consumo dovuta, la lunghezza dei suddetti prodotti corrisponda a quella dichiarata e che conseguentemente l'imposta dovuta sia stata correttamente versata sulla base delle risultanze del calcolo induttivo sopra evidenziato.

In sede delle ordinarie verifiche ai depositi e alle rivendite di prodotti accessori ai tabacchi da fumo, gli Uffici dell'Agenzia controlleranno altresì l'eventuale difformità delle caratteristiche dei prodotti rinvenuti in loco, rispetto a quelle comunicate ed inserite nelle tabelle di commercializzazione, pubblicate nel sito istituzionale di questa Agenzia.

\*\*\*\*\*

Assicurino gli Uffici puntuale osservanza delle presenti istruzioni.

p. IL DIRETTORE CENTRALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Marcello Minenna